

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI O BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con Delibera della Giunta Esecutiva n..... del.....

INDICE

Art.1 Finalità.....	Pag.3
Art.2 Tipologie di contributi e benefici.....	Pag.3
Art.3 Definizioni.....	Pag.3
Art.4 Soggetti beneficiari.....	Pag.4
Art.5 Settori di intervento.....	Pag.5
Art.6 Altri interventi di carattere straordinario.....	Pag.5
Art.7 Criteri generali per la concessione.....	Pag.5
Art.8 Procedura di richiesta contributi per attività ordinaria.....	Pag.6
Art.9 Procedura di concessione dei contributi ordinari – assegnazione.....	Pag.7
Art.10 Procedura di richiesta contributi straordinari.....	Pag.7
Art.11 Procedura di concessione dei contributi straordinari – assegnazione.....	Pag.7
Art.12 Rendicontazione.....	Pag.8
Art.13 Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà di COeSO SdS.....	Pag.8
Art.14 Esclusioni.....	Pag.9
Art.15 Rapporti e responsabilità – esclusioni.....	Pag.9
Art.16 Patrocinio.....	Pag.9
Art.17 Entrata in vigore.....	Pag.10

Art. 1

Finalità

- COeSO SdS Grosseto, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative anche mediante erogazioni di agevolazioni, concessione di patrocinio, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà dell'Ente.
- La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata da COeSO, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità e a promuoverne lo sviluppo.

Art.2

Tipologie di contributi e benefici

Il sostegno del COeSO può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (da ora in poi denominati tutti "iniziativa/e"), mediante:

- a) la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria (d'ora in poi denominati "contributi"), comprese le diverse accezioni di premi e sovvenzioni;
- b) l'attribuzione di altri vantaggi economici, in via ordinaria, straordinaria, o nell'ambito di forme diverse dall'erogazione di denaro, quali ad esempio la concessione di patrocinio.

Art. 3

Definizioni

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

- a) contributi in via ordinaria: somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, nelle aree indicate all'art. 5 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.);
- b) contributi in via straordinaria: somme di denaro, erogate una tantum, a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario;

- c) altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del COeSO, o vantaggi di altro genere;
- d) collaborazione: modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove COeSO figuri in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;
- e) patrocinio: esprime la simbolica adesione del COeSO ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità sociali, culturali, scientifiche, educative e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa e della ricaduta sul territorio. Il Patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale o dalle quali possa derivare un lucro, anche indiretto, per soggetti terzi.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal COeSO a favore di:

- associazioni e comitati;
- enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;
- società sportive senza fini di lucro;
- fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
- istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;
- associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lett. d), f), g) e k) dell'art. 5;
- enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio di COeSO SdS.

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.

3. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio di competenza della Società della Salute.

Art.5

Settori di intervento

COeSO SdS Grosseto, per le finalità di cui all'art. 1, può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

- promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute e del benessere, sociali, culturali o ricreative, inclusione sociale e di genere;
- formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;
- sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza;
- cultura, arte e valorizzazione del patrimonio storico e della relativa memoria, artistico, musicale, teatrale, cinematografico e culturale di tutto il territorio;
- sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative, anche a favore delle persone con disabilità e anziane;
- altre iniziative non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

Art. 6

Altri interventi di carattere straordinario

La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude alla SdS **la possibilità di ulteriori interventi di carattere straordinario**, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Art. 7

Criteri generali per la concessione

I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:

- coerenza con il Bilancio di Previsione;
- significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa;
- capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo sociale, culturale, educativo, sportivo, ambientale a livello locale;

- quantità e qualità delle iniziative programmate;
- originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- capacità di autofinanziamento;
- presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
- gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
- garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
- affidabilità soggettiva del soggetto richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività;

La Giunta Esecutiva con proprio atto potrà ulteriormente specificare il contenuto dei criteri di cui al comma precedente.

Art. 8

Procedura di richiesta contributi per attività ordinaria

I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività ordinaria e/o dei loro progetti dovranno presentare apposita domanda, di norma, **alla scadenza indicata nell'avviso pubblico**.

La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo di COeSO, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- a) denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione dell'attività svolta, a quella in corso ed ai progetti;
- c) impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta nell'anno;
- d) dichiarazione di eventuali altri contributi ottenuti da COeSO, nel corso dell'anno, per singole iniziative;
- e) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato da COeSO SdS ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
- f) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso.

Art. 9

Procedura di concessione dei contributi ordinari - assegnazione

1. L'istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo è effettuata dal Direttore della SdS in collaborazione con il Responsabile della struttura a cui afferisce il target di riferimento in relazione all'attività o all'iniziativa da finanziare.

2. Il provvedimento relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, motivando l'esito della stessa. Al provvedimento di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda.

Art. 10

Procedura di richiesta contributi straordinari

I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento di particolari iniziative, manifestazioni e/o progetti di carattere straordinario e non ricorrente, devono presentare apposita domanda.

1. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
 - a) denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'evento da realizzare, corredata da un sommario riepilogo delle spese da sostenere per la buona riuscita dell'evento;
 - c) impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta, come previsto dal successivo art.11;
 - d) dichiarazione di eventuali altri contributi ottenuti da COeSO SdS, nel corso dell'anno, per singole iniziative;
 - e) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;

Art. 11

Procedura di concessione dei contributi straordinari - assegnazione

L'istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo deve essere effettuata dal Servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare.

Il Servizio provvede a trasmettere la domande e la relativa istruttoria al Direttore della SdS, il quale dispone in merito con proprio atto. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo il Direttore definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o rateale).

Alla determina di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia al richiedente.

Art. 12

Rendicontazione

1. In caso di contributi concessi ai sensi dell'art.9, a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti, e comunque **entro 90 giorni** dalla effettuazione della iniziativa o della manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare apposito rendiconto.
2. In particolare le spese a cui i contributi erano destinati dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.). Nel caso che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito a COeSO SdS entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.
3. I soggetti a cui sono stati concessi dei contributi **ordinari**, richiesti ai sensi dell'art. 8, sono tenuti a presentare a COeSO SdS, entro il primo trimestre dell'anno successivo, una relazione sulle attività effettuate.
4. I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, per la loro tipologia e particolarità, **sono espressamente esclusi dall'obbligo** della documentazione e della presentazione della relazione nei casi di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale oppure di adesione a progetti cofinanziati promossi da altre istituzioni o enti pubblici.
5. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, **comportano l'esclusione** del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.
6. Qualora COeSO SdS risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è **sospesa** fino all'assolvimento dell'obbligazione.
7. In caso di concessione di contributi straordinari e/o per particolari situazioni di cui all'art.6 la Giunta Esecutiva può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute.

Art. 13

Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà di COeSO SdS.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il COeSO SdS può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione gratuita o agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà dell'Ente.

1. COeSO SdS non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.
2. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti, ivi compreso l'eventuale deposito di una cauzione finalizzata a garantire l'Ente contro eventuali danni al patrimonio.
3. Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc.

Art. 14

Esclusioni

1. Oltre quelli espressamente esclusi dal presente regolamento non rientrano nella presente disciplina gli eventuali contributi economici che assegni ad enti che operano nel territorio cittadino a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali, per le quali COeSO SdS esercita i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che COeSO SdS eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.

Art. 15

Rapporti e responsabilità - esclusioni

Il COeSO resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative per le quali il contributo è stato concesso.

Art. 16

Patrocinio

Il Patrocinio di iniziative, manifestazioni e progetti da parte del COeSO deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Direttore della SdS.



La concessione del Patrocinio non comporta di per sé benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti nei termini e con le modalità stabilite dal presente regolamento. Con un medesimo atto deliberativo la Giunta può disporre contestualmente la concessione del Patrocinio e la concessione del contributo straordinario ai sensi dell'art.10.

Il Patrocinio del COeSO autorizza il soggetto richiedente, limitatamente alla manifestazione, all'iniziativa o al progetto per il quale è concesso, all'utilizzo dello stemma del COeSO; il patrocínio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: *“con il patrocínio di COeSO SdS Grosseto”*.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione.

Di esso viene disposta la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.